

-----**STATUTO DELLA FONDAZIONE**-----
-----**"ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO"**-----

Art. 1: denominazione-----

E' costituita una Fondazione denominata:-----
"ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO Istituzione Concertistica
-Orchestrale Nazionale e Istituzione Culturale della Regione Liguria",--
ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 800 del 14 agosto 1967 e della deli-
bera del Consiglio Regionale della Liguria n. 78 del 4 luglio 1984-----

Art. 2: sede-----

La sede legale della Fondazione è in Sanremo (IM), Villa Zirio, corso
Cavallotti civico numero 51.-----

Art. 3: oggetto e scopo-----

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa è apartitica ed aconfessio-
nale.-----

La Fondazione persegue esclusivamente la diffusione dell'arte e della
cultura musicale.-----

In particolare la Fondazione provvede a:-----

- favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento dell'offerta
musicale italiana, onde consentire ad un pubblico sempre più ampio di
accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove ge-
nerazioni ed alle categorie meno favorite;-----
- promuovere, nella produzione musicale, la qualità, l'innovazione, la
ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favo-
rendo il ricambio generazionale;-----
- promuovere scambi culturali con altre associazioni e istituzioni pub-
bliche e private sul territorio regionale, in Italia e all'estero;-----
- favorire la produzione e la commercializzazione di supporti multime-
diali (audio, video), nonché prodotti editoriali inerenti al settore musica-
le;-----
- agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del re-
pertorio contemporaneo italiano ed europeo;-----
- promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio sinfo-
nico, sinfonico-corale, vocale, cameristico, operistico, anche tramite il
recupero del patrimonio musicale;-----
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artisti-
co, tecnico ed organizzativo;-----
- incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;-----
- attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative
musicali nelle aree meno servite;-----
- sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in par-
ticolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di
scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.-----

La Fondazione potrà compiere, con la limitazione prevista dalle leggi
in materia e comunque non in via prevalente ma strumentale, tutte le
operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (non nei
confronti del pubblico), utili o necessarie per il conseguimento dell'og-
getto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse. Es-
sa potrà, altresì, contrarre mutui, ottenere finanziamenti e-----
aperture di credito; richiedere contributi e/o sovvenzioni; stipulare ap-



palti; costituire o partecipare ad associazioni temporanee di impresa e a forme organizzative similari; fare quant'altro necessario ed opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale.-----

Ai Soci Fondatori ed ai Soci Aderenti è consentito effettuare operazioni di finanziamento a favore della Fondazione, nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.-----

La gestione della Fondazione dovrà essere improntata a principi e criteri di economicità, efficienza ed efficacia.-----

Art. 4: risorse umane-----

La Fondazione dovrà dotarsi di una struttura organizzativa suddivisa in Area Artistica ed Area Tecnico-Amministrativa, garantendo la conservazione del posto di lavoro del personale attualmente addetto, nonché i diritti fino ad ora maturati dallo stesso.-----

Art. 5: durata-----

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.-----

In caso di estinzione, i beni della Fondazione saranno devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Art. 6: ambito territoriale di attività'-----

La Fondazione svolge la propria attività nella Regione Liguria.-----

Delegazioni ed uffici potranno essere temporaneamente o permanentemente costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere = in via accessoria e strumentale rispetto all'oggetto = attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.-----

Art. 7: enti fondatori-----

Sono Fondatori dell'"ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO":-----

- il Comune di Sanremo;-----

- l'Amministrazione Provinciale di Imperia.-----

Gli Enti Fondatori concorrono alla costituzione del patrimonio della Fondazione mediante apporto di risorse finanziarie e/o di beni strumentali nell'entità prevista nell'atto costitutivo e si impegnano, inoltre, a versare ogni anno un contributo in denaro, onde fornire alla Fondazione i fondi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.-----

= Per quanto concerne il Comune di Sanremo, l'apporto finanziario annuo, per il primo triennio (2003; 2004; 2005), è fissato in Euro 2.685.575,88 (duemilioni seicentoottantacinquemila cinquecentosettantacinque/88), quale quota a carico dello stesso Comune nell'anno 2002 e successivamente, esso finanziamento, sarà determinato in ragione del piano operativo dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e delle disponibilità finanziarie del Comune stesso.-----

= Per quanto concerne l'Amministrazione Provinciale di Imperia, il contributo annuale a favore della Fondazione resta fissato in una somma di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).-----

Il Comune di Sanremo e l'Amministrazione Provinciale di Imperia si impegnano a sottoscrivere con la Fondazione una convenzione che disciplini i rapporti con la medesima, per gli apporti patrimoniali (finan-

ziari e/o mobili, immobili e/o beni strumentali) e finanziari annuali, per un periodo non inferiore a tre anni.-----

Art. 8: soci aderenti-----

Alla Fondazione possono aderire, successivamente all'atto costitutivo, altri Enti pubblici ed Enti privati e soggetti privati operanti nel settore turistico, musicale, teatrale e/o interessati ad operare in tale settore, che siano in grado di offrire alla Fondazione idonei contributi artistici, finanziari, patrimoniali e commerciali, comunque correlati al perseguimento dell'oggetto sociale.-----

I rapporti con i Soci Aderenti verranno disciplinati da apposita convenzione, da cui dovranno risultare le utilità a favore della Fondazione, coerenti con le finalità della stessa.-----

Spetterà al Consiglio di Amministrazione la valutazione delle varie proposte in ordine alla richiesta di adesione e, conseguentemente, l'ammissione dei Soci Aderenti.-----

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, nè rivendicare diritti sul patrimonio conferito.-----

Perdono la qualità di Soci Aderenti coloro che non ottemperano agli impegni finanziari assunti; la perdita della qualità di Aderente non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito.-----

Gli Aderenti si impegnano, altresì, a corrispondere contributi annuali, al fine di partecipare alla realizzazione dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione stessa.-----

Le erogazioni periodiche, di cui al punto precedente, non costituiscono incremento del fondo di dotazione iniziale della Fondazione stessa.-----

Art. 9: patrimonio-----

Il patrimonio della Fondazione è rappresentato:-----

- dal fondo di dotazione costituito mediante apporto di risorse finanziarie e/o di beni strumentali degli Enti Fondatori e dei Soci che vi abbiano successivamente aderito;-----

- dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità;-----

- da eventuali erogazioni, donazioni, eredità, legati e da quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

Art. 10: proventi-----

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali la Fondazione utilizzerà:-----

- contributi ordinari annuali erogati dai soggetti di cui agli artt. 7 e 8 del presente Statuto;-----

- contributi dello Stato e degli Enti Pubblici;-----

- entrate di gestione;-----

- erogazioni di eventuali sponsor;-----

- contributi di persone fisiche e giuridiche;-----

- redditi derivanti da eventuali donazioni, lasciti, acquisti a qualunque titolo;-----

- redditi derivanti dal suo patrimonio.-----

Art. 11: esercizio finanziario-----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.-----



Il Bilancio Preventivo deve essere redatto entro il 15 luglio ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento.-----

Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento. Copia del Bilancio Preventivo e copia del Bilancio Consuntivo dovranno essere rimessi agli Enti Fondatori, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili, rispettivamente entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento ed il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.-----

La Fondazione ha l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio. Trascorsi sei mesi dall'accertamento di una situazione di deficit di bilancio, gli Enti Fondatori hanno la facoltà di richiedere all'autorità tutoria lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Lo stesso può avvenire in presenza di situazioni che evidenzino elementi di irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale della Fondazione.-----

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali verranno impiegati nel potenziamento delle attività istituzionali della Fondazione, come l'acquisto di beni strumentali atti ad incrementare l'attività della Fondazione stessa.-----

Art. 12: organi della fondazione-----

Sono organi della Fondazione:-----

1) il Consiglio di Amministrazione;-----

2) il Presidente;-----

3) il Revisore Unico.-----

Art. 13: Consiglio di Amministrazione-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di tre membri (compreso il Presidente) nominati, così come di seguito specificato, tra persone dotate di predefiniti requisiti culturali, professionali e di esperienza, tali da garantire la qualità della gestione ed il perseguimento degli obiettivi:-----

a) due membri nominati dal Sindaco del Comune di Sanremo, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente, in caso di vacanza, assenza o impedimento;-----

Il Sindaco può conferire le funzioni di Presidente al Segretario Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Casinò S.p.A., ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Sanremo Promotion S.p.A.;-----

b) un membro nominato dall'Amministrazione Provinciale di Imperia;-----
I Consiglieri restano in carica tre anni, salvo revoca accompagnata da idonea motivazione da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato, e sono rieleggibili.-----

Nel caso di cessazione di un Consigliere dalla carica, la nomina del suo successore spetterà allo stesso soggetto che lo aveva nominato.--

In caso di sostituzione o tardiva designazione di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituti o i nominati cesseranno dalla carica insieme ai Consiglieri già nominati.-----

Alla scadenza del mandato il Consiglio continua ad esercitare le sue funzioni finchè non sia nominato il nuovo Consiglio.-----

La carica di semplice Consigliere non comporta alcuna indennità, fatto salvo l'eventuale rimborso spese. Al Presidente ed agli eventuali Consiglieri investiti di particolari incarichi, potrà essere riconosciuta una remunerazione ai sensi di legge. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, nei termini stabiliti dal precedente art. 11.-----

Art. 14: funzionamento del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, nel caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano d'età, che ne fissano l'ordine del giorno, presso la sede della Fondazione ovvero, in casi eccezionali, altrove. -----

Il Consiglio è, altresì, convocato dal Presidente, su domanda motivata e sottoscritta da almeno due Consiglieri.-----

La prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla nomina deve essere convocata dal Presidente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina stessa e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione della stessa.-----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è disposta a mezzo di avviso scritto e deve contenere il giorno, l'ora dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a partecipare.----

Nell'avviso verrà indicato l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono firmati dal Presidente e devono essere consegnati al domicilio del Consigliere, a mezzo di servizio postale ovvero via telefax o e-mail.-----

L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere consegnato ventiquattro ore prima del giorno stabilito per la riunione.-----

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero ancora dal Consigliere più anziano d'età.-----

Art. 15: funzioni del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, esclusi soltanto quegli atti che, per legge o per Statuto, sono inderogabilmente riservati ad altri Organi dell'Ente.-----

In particolare il Consiglio:-----

- 1) formula gli indirizzi di gestione per il conseguimento dell'oggetto sociale della Fondazione;-----
- 2) approva il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto;-----
- 3) adotta il regolamento di organizzazione e di funzionamento dei servizi e la pianta organica del personale;-----



- 4) delibera le assunzioni del personale ed il conferimento degli incarichi professionali, in conformità a quanto stabilito dal regolamento;-----
- 5) nomina il Direttore Artistico scegliendolo tra persone dotate di elevata competenza e professionalità nel campo musicale;-----
- 6) delibera sulla decadenza dei Consiglieri di cui all'art. 16 del presente Statuto;-----
- 7) può nominare, previo parere del Direttore Artistico, il Direttore Stabile e/o uno o più Direttori Principali dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, qualora la scelta ricada su persona diversa dal Direttore Artistico;-----
- 8) approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica proposti dal Direttore Artistico;-----
- 9) nomina, ove necessario, consulenti e collaboratori esterni;-----
- 10) decide circa l'ammissione dei Soci Aderenti, di cui all'art. 8 del presente Statuto;-----
- 11) approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto e da trasmettere agli Enti Fondatori;-----
- 12) verifica ogni sei mesi e, comunque, ogni qual volta lo ritenga necessario, lo stato di attuazione della programmazione musicale proposta dal Direttore Artistico e gli obiettivi raggiunti;-----
- 13) indica le scadenze di consegna da parte del Direttore Artistico del progetto artistico annuale e/o pluriennale, tenuto conto delle necessità correlate all'istanza per l'ottenimento del contributo statale ed al finanziamento degli Enti Fondatori ed Aderenti.-----

Art. 16: funzionamento delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è validamente costituito se a questo partecipino almeno la metà dei componenti.-----

Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.-----

Le deliberazioni adottate nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto sono vincolanti anche nei confronti degli assenti e dissenzienti.-----

L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata normalmente in forma palese: per alzata di mano o per appello nominale. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata quando occorre procedere alla nomina di persone o trattasi di questioni attinenti "persone" e, comunque, nei casi ritenuti necessari dai Consiglieri.-----

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.-----

Gli astenuti si computano nel "quorum costitutivo" ma non nel "quorum deliberativo".-----

Di ciascuna adunanza del Consiglio deve essere redatto processo verbale, a cura del Funzionario della Fondazione svolgente funzioni di Segretario. Il verbale delle sedute viene firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.-----

La mancata partecipazione ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione da parte dei Consiglieri, comporta la decadenza dalla carica; in tal caso, il Consigliere decaduto sarà sostituito

dal soggetto cui compete la nomina.-----

Art. 17: funzioni del Presidente-----

Presidente della Fondazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione, è persona nominata dal Sindaco del Comune di Sanremo.---

Il Sindaco può conferire le funzioni di Presidente al Segretario Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Casinò S.p.A., ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Sanremo Promotion S.p.A. -----

Il Presidente è il responsabile della politica generale della Fondazione.

Il Presidente:-----

- 1) ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi;-----
- 2) agisce e resiste di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale;-----
- 3) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;-----
- 4) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----
- 5) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;-----
- 6) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;-----
- 7) sottoscrive, quale rappresentante della Fondazione, tutti i contratti della Fondazione, nonché tutte le obbligazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;-----
- 8) assume, in caso di motivata urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoposizione a successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, entro trenta giorni dall'adozione;-----
- 9) ha la facoltà di delegare compiti propri al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.-----

Art. 18: Il Revisore Unico-----

Il Revisore unico deve essere scelto tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.-----

Dura in carica tre anni, è rieleggibile e non può essere revocato se non per giusta causa.-----

Il Revisore Unico titolare viene nominato dal Comune di Sanremo mentre spetta alla Provincia di Imperia la nomina del Revisore supplente.-----

Il Revisore Unico può assistere con funzioni consultive e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo.-----

Il Revisore Unico:-----

- 1) provvede al riscontro della gestione finanziaria;-----
- 2) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;-----
- 3) esprime parere, mediante apposite relazioni accompagnatorie, sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi;-----
- 4) effettua verifiche di cassa.-----

Spetta al Revisore un compenso determinato secondo le normative vi-



genti.-----

Art. 19: il Direttore Artistico-----

Il Direttore Artistico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 15 del presente Statuto, resta in carica due anni e può essere nuovamente nominato.-----

Il rapporto intercorrente tra il Direttore Artistico e la Fondazione, verrà regolato e disciplinato in apposita convenzione da stipularsi con la Fondazione stessa.-----

Il Direttore Artistico svolge le seguenti funzioni:-----

- 1) elabora il progetto artistico annuale e/o pluriennale, nei tempi indicati dal Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli indirizzi organizzativi ed operativi nel rispetto dei limiti di bilancio, delle linee di orientamento generale da definirsi ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, nonché delle necessità operative relative al territorio servito;---
- 2) sovrintende all'organizzazione artistica delle manifestazioni, con particolare riferimento alla gestione artistica del personale;-----
- 3) esprime parere sulla eventuale nomina del Direttore Stabile e/o Principale dell'Orchestra, ove la scelta ricada su persona diversa dal Direttore Artistico;-----
- 4) può svolgere la funzione di Direttore Stabile e/o Principale dell'Orchestra, per esigenze della Fondazione, qualora autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. -----
- 5) indica, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, le linee artistico-musicali da inserire nel progetto artistico della stagione musicale;-----

6) rende al Consiglio di Amministrazione ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta lo stesso Consiglio lo richieda, apposita relazione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi artistici programmati.

Art. 20: controversie-----

Tutte le controversie - purchè vertano in materia compromettibile per legge - tra i Fondatori e tra questi e gli Organi della Fondazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro nominato, su istanza di una di esse, dal Presidente del Tribunale di Sanremo (testo novellato in conformità del D.Leg. n. 5 del 17 gennaio 2003 art. 34).-----

L'Arbitro giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.---
Il suo lodo sarà inappellabile.-----

Art. 21: norma finale-----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.-----

Sanremo, addì 2 dicembre 2010.-----

Firmato in originale: Giuseppe Formichella, dott. Gianni Donetti notaio, sigillo.-----

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
RILASCIATA AD USI CONSENTITI
Sanremo,

14 DIC. 2010

